

Riforma della giustizia civile: digitalizzazione e coordinamento. Le disposizioni in vigore dal 22 giugno e i criteri direttivi oggetto della Legge delega.

- La giustizia civile in Italia registra un significativo ritardo rispetto a quella degli altri paesi, soprattutto europei, nonostante i numerosi interventi di modifica del codice di rito susseguitisi dal 1990 ad oggi.
- La riforma della giustizia è uno degli impegni che l'Italia ha preso con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). E, quanto a quella civile, l'obiettivo finale è ridurre i tempi del 40% per velocizzare i processi e non scoraggiare le aziende interessate a investire in Italia.

Nella seduta del 25 novembre 2021, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che prevede:

(i) una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché

(ii) una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata **che entreranno in vigore dal 22 giugno 2022**, senza che siano necessari altri provvedimenti.

Le principali disposizioni dal 22 giugno prossimo

Il pacchetto di misure con efficacia immediata comprende anche la **materia dell'esecuzione**. In materia di espropriazione presso terzi, sino ad oggi bastava iscrivere a ruolo la causa entro 30 giorni dal giorno della restituzione degli atti del pignoramento eseguito da parte dell'ufficiale giudiziario.

La modifica dell'art. 543 cod. proc. civ. prevede che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, debba notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, provvedendo



Andrea d'Alessandro

Associate
Italy

T+39 02 5413 1784

andrea.dalessandro@osborneclarke.com

a indicare il numero di ruolo della procedura.

Il creditore, quando ha provveduto al sopra scritto adempimento, deve depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione (viene aggiunto un ulteriore comma, il V, all'articolo in commento).

Entrambi gli adempimenti vengono richiesti a **pena di inefficacia del pignoramento** e, in simili casi, gli obblighi in capo al debitore e al terzo finiscono per iniziare dal giorno della data dell'udienza, come viene indicata nell'atto di pignoramento. Se il pignoramento dovesse essere eseguito nei confronti di più terzi (ad esempio, una banca e un datore di lavoro del debitore), l'inefficacia si produce esclusivamente nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso.

Sempre in tema di esecuzione, all'art. 26bis, comma I, cod. proc. civ. le parole: *"il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"* sono sostituite dalle seguenti *"il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"*.

I decreti legislativi attuativi della riforma da adottare entro la fine del 2022

Per quanto riguarda la delega al Governo, il disegno di legge fissa in **un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'esercizio delle delega** e delinea il procedimento per l'adozione


dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari.

Il Governo è delegato ad adottare **uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile**, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.

1. L'istituzionalizzazione delle modalità alternative di celebrazione dell'udienze civili: trattazione scritta e udienza da remoto

Salva motivata opposizione delle parti costituite, il Giudice potrà disporre che le **udienze civili che non richiedono la presenza** di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice:

- si svolgano con **collegamenti audiovisivi a distanza**;
- siano sostituite dal **deposito telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.



Ricordiamo che - pur essendo cessato lo stato di emergenza - tali modalità alternative di celebrazione delle udienze sono tuttora utilizzate dai magistrati in forza del Decreto Legge 228 del 2021 (il quale ne ha previsto l'operatività sino al 31 dicembre 2022).

2. Le procedure di mediazione e di negoziazione assistita

Nell'esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita dovranno essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

Obiettivi principali dichiarati sono quelli di (i) riordinare la materia delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie raccogliendo la normativa in un **testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC)**; (ii) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura; (iii) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, definendo il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità; (iv) rivedere la disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori

potenziando i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione.

Tra i criteri direttivi cui la riforma si dovrà attenere vi sono poi anche importanti novità. Vediamo le principali.

A. In materia di mediazione, si dovrà prevedere:

- che, nell'ipotesi in cui sia stato nominato un esperto ai sensi dell'art. 8, comma 4, D. Lgs. 28/2010 (in altre parole, un CTU), le parti abbiano la possibilità di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio e liberamente valutata dal Giudice;
- che, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave;
- che le procedure di mediazione possano essere svolte, su accordo delle parti, interamente con modalità telematiche e con collegamenti da remoto.



B. In materia di negoziazione assistita, si dovrà prevedere:

- la possibilità di svolgere attività istruttoria, denominata "attività di istruzione stragiudiziale", consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, prevedendo altresì misure volte ad anticipare l'intervento del Giudice ai fini della loro acquisizione;
- l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il Giudice di disporre la rinnovazione.

3. Il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nell'esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice monocratico dovranno essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

A. quanto ai giudizi introdotti con citazione

- a) stabilire che negli atti introduttivi sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore e il convenuto intendono valersi e dei

documenti che offre in comunicazione;

- b) prevedere, quanto alla fase di trattazione, che:
 - **l'attore**, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza, possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali,
 - il **convenuto**, entro un successivo termine - sempre anteriore all'udienza di comparizione - possa modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali, e che
 - le **parti**, entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione, possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;



- c) fissare i termini per le memorie di cui alla precedente lettera (b) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto ex art. 166;
- d) prevedere che nel corso dell'udienza di comparizione le parti debbano comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione, la mancata comparizione personale senza giustificati motivi essendo valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116;
- e) prevedere che il Giudice decida sulle istanze istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni;
- f) modificare l'art. 185 bis cod. proc. civ. prevedendo che il Giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
- g) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, il Giudice:
 - ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall'udienza di discussione;
 - ove non proceda ai sensi dell'art. 281 sexies, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
 - (i) assegni un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni (andando in tal modo verso l'abolizione dell'udienza di precisazione delle conclusioni);
 - (ii) assegni termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
 - (iii) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi 30 giorni (per le cause in cui il Tribunale decide in composizione monocratica) ovvero nei successivi 60 giorni (per le cause in cui il Tribunale decide in composizione collegiale);



B. quanto ai giudizi introdotti con rito ex art. 702 bis

- h) prevedere che tale rito: - sia collocato nel libro II del codice di procedura e sia denominato "*procedimento semplificato di cognizione*"; - che allo stesso si debba ricorrere, oltre che nei casi già previsti, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione; - e che si concluda con sentenza.

Concludiamo la trattazione del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice monocratico con i principi e criteri direttivi relativi alle ordinanze anticipatorie. Sul punto la riforma dovrà:

- prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

(i) il giudice possa, su istanza di parte, **pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento** provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando **i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;**

(ii) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies cod. proc. civ. e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ.;

(iii) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

- prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

(i) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), cod. proc. civ. (la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda);



(ii) l'ordinanza di rigetto sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies cod. proc. civ. e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 cod. civ.;

(iii) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegue davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio.

4. Il giudizio d'appello

Nella riforma del giudizio di secondo grado, le novità possono così essere sintetizzate:

- superamento dell'attuale disciplina del cd. filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta;
- modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate;
- reintroduzione della figura del consigliere istruttore che sia deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione;
- limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Più nello specifico, nell'esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di **giudizio d'appello** dovranno essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- (a) codificare il principio enucleato dalla giurisprudenza secondo cui i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325 cod. proc. civ. decorrano dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;
- (b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perda efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
- (c) prevedere che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi;
- (d) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo: - che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio



- derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti e – che l'istanza di sospensione possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio d'appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
- e) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolga davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente del collegio ed al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;
- f) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, il collegio provveda ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedenti all'udienza di discussione;
- g) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 cod. proc. civ., il consigliere istruttore assegni termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (confermata anche in appello l'abolizione di un'apposita udienza per precisare le conclusioni), termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissi successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio, prevedendo altresì che la sentenza sia depositata nei successivi sessanta giorni;
- h) riformulare gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.



5. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione

Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, la delega prevede, anzitutto, la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. La riforma, inoltre, prevede l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto.


E vediamo i principali criteri direttivi cui la riforma, in materia di **giudizio di Cassazione**, si dovrà attenere. Nell'esercizio della delega, i decreti legislativi modificativi del codice di procedura civile dovranno:

- a) uniformare i riti camerale disciplinati dagli artt. 380-bis e 380-bis.1 cod. proc. civ., prevedendo la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 cod. proc. civ. e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici nonché la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis cod. proc. civ.;
- b) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei

ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo che: i) il Giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata; ii) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; iii) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di trattazione;

- c) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del quesito posto.

L'esercizio del potere di **rinvio pregiudiziale in Cassazione** da parte del giudice di merito è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti. In particolare, la questione oggetto del rinvio deve:



i) essere esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla corte di Cassazione e di particolare importanza;

ii) presentare gravi difficoltà interpretative;

iii) essere suscettibile di porsi in numerose controversie.

In tale caso la Corte di Cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa.


Il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio. Il provvedimento con il quale la Corte di Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

6. Il processo di esecuzione

Anche in tema di esecuzione, la legge delega detta principi e criteri direttivi cui la riforma si dovrà attenere. In particolare, l'articolo 1 comma 12 prevede:

- la **soppressione della formula esecutiva** e sua sostituzione con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;

- la **sospensione dei termini di efficacia dell'atto di precetto** qualora il creditore abbia presentato al Presidente del Tribunale l'istanza ex art. 492 bis cod. proc. civ.;
- la riforma dell'istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato, al fine di individuare gli adempimenti che il professionista deve espletare e i tempi in cui gli stessi devono essere compiuti e di fornire al giudice dell'esecuzione la possibilità di svolgere attività di controllo;
- l'introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo prezzo di mercato;
- l'istituzione presso il Ministero della Giustizia della "Banca Dati per le aste giudiziali".



Prime modifiche alla struttura organizzativa del sistema giustizia: digitalizzazione e coordinamento

L'obiettivo finale è una riduzione della durata dei processi civili del 40%, e si tratta di un traguardo ambizioso considerando che ancora oggi in molti uffici giudiziari occorrono circa 3 anni per la definizione del solo giudizio di primo grado.

Dalla complessiva disamina della legge delega emergono alcuni correttivi sia al contenuto degli atti introduttivi del giudizio che, principalmente, alla struttura del processo. Sotto il secondo profilo, mi riferisco alla sostanziale soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, alla riduzione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 cod. proc. civ., alla revisione della modalità di decisione ex art. 281 sexies ma anche alla valorizzazione del procedimento ex art. 702 bis (prevedendone l'estensione anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale), allo svolgimento, in appello, della fase di trattazione e della eventuale fase istruttoria dinanzi al solo consigliere istruttore o, ancora, nel processo di esecuzione, alla soppressione dell'apposizione della formula esecutiva.

Benché talune di queste modifiche siano da tempo auspiccate e, nel complesso, tutte finalizzate ad una semplificazione e concentrazione dell'attività processuale (a condizione, beninteso, che ciò non vada a detrimento dell'effettività della tutela), il punto qui però è un altro.

Le tante riforme del recente passato - che non hanno portato agli esiti sperati quanto ai tempi della giustizia - ci hanno insegnato che non occorre tanto intervenire sulle norme del processo, o comunque non solo su queste.

In altre parole il tema qui non sono le norme ma la struttura organizzativa del sistema giustizia.

Ed in relazione a tale pressante esigenza, la riforma legata al piano di resilienza sembra aver intrapreso un primo passo: **l'istituzione di un ufficio per il processo**. L'obiettivo è quello di fornire al giudice una struttura di supporto (formata da addetti assunti con bandi *ad hoc*) in quelle che sono le attività preparatorie per la funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione delle bozze dei provvedimenti, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite e con, allo stesso tempo, compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici nonché di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali. Un processo che dovrà diventare tutto telematico ed affidato a soluzioni tecnologiche innovative.



Le parole chiave dovranno quindi essere **digitalizzazione** e **coordinamento** al fine di fornire al magistrato il supporto (non solo giuridico) che gli permetta di ridurre i tempi della decisione.

Per capire se questa sia stata la mossa vincente, aspettiamo di leggere i decreti tramite i quali la riforma verrà concretamente attuata.

Il presente documento è attuale al momento della pubblicazione e il suo contenuto può non riflettere successive evoluzioni normative. Per maggiori informazioni e chiarimenti non esitare a contattare i nostri professionisti. **Iscriviti alla newsletter per restare sempre aggiornato: [qui](#).**

Key contacts



Andrea d'Alessandro

Associate
Italy

T+39 02 5413 1784
andrea.dalessandro@osborneclarke.com



Federico Banti

Partner, Head of Dispute Resolution
Italy

T+39 02 5413 1740
federico.banti@osborneclarke.com